

ziale; e tutti sanno che le leggi speciali derogano le generali, non queste quelle. Quando sarà discussa una nuova legge organica allora e solamente allora potrà muoversi la questione del se debba mantenersi o meno quella eccezione. Ma finchè la legge del 1865 rimane, nessuno vorrà rievocare in dubbio che i ministri di qualunque culto, sieno religiosi o no, non possono essere giurati pel testo dell' articolo 85 succitato.

MANCINI STANISLAO. Sono pago di questa dichiarazione del signor ministro.

Una voce. La legge speciale esclude tutte le altre.

CORTESE. Io ho chiesto la parola per osservare alla Commissione che uno dei caratteri della presente legge è quello della unificazione della legislazione su questa materia: ora per le leggi precedenti è rimasto assai dubbio se i membri delle congregazioni che furono sopresse acquistavano, o no, per virtù di quelle leggi la capacità civile e politica.

Quando il Ministero propose il nuovo progetto ebbe in mira di eliminare questo dubbio, e di far sì che almeno dalla pubblicazione della legge presente tutti gli ex-fatti avessero ad acquistare i diritti civili e politici. Capisco che si pregiudicava la questione per gli anni decorsi dopo il 1855 e dopo il 1861, ma per lo meno si scioglieva ed eliminava la questione pel tempo avvenire.

La Commissione ora ha formolato in guisa l'articolo che se esprime lo stesso concetto lo fa in modo meno chiaro, perchè dicendosi: « tutti i membri degli ordini religiosi godranno dei diritti civili e politici, » non si sa se questa frase comprenda quelli già soppressi prima e gli altri soppressi ora.

A me sembra che sarebbe meglio esprimersi più chiaramente per questi e per quelli, poichè quelli che furono soppressi colla legge del 1855 e con quelle del 1861, che fin d'allora hanno cessato di essere membri di corporazioni religiose, non potranno essere considerati come tali allorchando si andrà all'applicazione di questa legge.

Io quindi pregherei la Commissione di volere adottare l'articolo ch'era stato proposto dal Governo.

RAELI, relatore. Prendo la parola per rispondere all'onorevole mio amico Cortese. In quanto che egli crede, o signori, coll'articolo da lui proposto nel progetto di legge di aver voluto dire le stesse cose che l'onorevole Mancini saggiamente e giustamente trovava nell'articolo proposto dalla Commissione, cioè che per questa legge non si è voluto per nulla decidere la questione, se i religiosi di case sopresse per le leggi precedenti si avessero di già i diritti civili, e politici, o soltanto li acquistassero per la pubblicazione di questa legge.

Se l'articolo presentato dall'onorevole Cortese, allora guardasigli, volle esprimere la prima idea, cioè: che la legge non ha inteso per nulla pregiudicare la questione, ma solo regolare l'avvenire, allora io credo che l'onorevole Cortese troverà che la frase *godranno*

vale quanto quella che egli aveva creduto di mettere. Chè anzi mi sembra la parola *godranno* esprime più chiaramente l'idea di volersi fare una declaratoria di diritti, che sono conseguenza necessaria della non riconoscenza dei voti religiosi pronunziata dalla nuova legge, che forse potevano anche esistere per le leggi precedenti, e che di certo in parte sono stati acquistati sino dal 1° gennaio, quando veniva in esecuzione il Codice civile. In quanto che, o signori, i diritti civili e politici dei cittadini, non solo potevano dipendere dalla legge di soppressione, ma lo potevano benanco, e lo furono dal Codice civile che non annoverò fra le cause di perdita dei diritti civili, il voto religioso, nè fece derivare da questo la incapacità di succedere, o di disporre come portavano alcuni Codici precedenti. E invece la legge transitoria specialmente riconobbe la capacità del monaco per le successioni, ecc.

In questo stato di cose la Commissione ha creduto che non conveniva usare una frase la quale avesse esclusa l'idea che i religiosi potevano avere dei diritti civili, anche prima di questa legge.

Se poi l'onorevole Cortese credè e vol'è esprimere il concetto che soltanto i diritti dai monaci si acquistano per questa legge, ed escludere che ve ne fossero di già acquistati, lo pregherei di lasciare che la questione venga decisa dai tribunali non potendosi prendere una generale determinazione per la varietà della legge, e della giurisprudenza sulle stesse. Basta la lettura della legge del maggio 1855, e dei decreti del 1860 e 1861 per le Marche, l'Umbria, e le provincie napoletane per convincersene. E ripeto vi è inoltre il Codice civile, che anzichè escludere ammette la capacità dei monaci.

Insisto pertanto nella redazione proposta dell'articolo 2.

PRESIDENTE. L'onorevole Venturelli, dopo le dichiarazioni che ha udite, insiste nella sua proposta?

VENTURELLI. Non insisto.

PRESIDENTE. L'onorevole Cortese?...

CORTESE. La questione è molto grave, se la Camera non vuol discutere, mi taccio e me ne rimetto interamente alla sua coscienza.

La prego però di consultare la Camera, se vuol lasciarmi parlare. (*Rumori d'impazienza a sinistra*)

PRESIDENTE. Interrogo la Camera se vuol accordare la parola all'onorevole Cortese.

Voci. Parli parli

CORTESE. L'onorevole relatore ci ha detto che, in virtù del Codice civile, siccome non vi si parla più dell'incapacità derivante dai voti monastici, tutti i preti e tutti i monaci hanno adesso il godimento dei diritti civili.

Se questa è un'opinione netta e non dubitativa, come è stata enunciata nella relazione dall'onorevole Raeli, allora io gli dico che è inutile stabilire l'articolo secondo, perchè noi daremo con una legge speciale quei diritti che sono consacrati dal Codice civile; ma